

Crisi d'impresa

DS6901

DS6901

Autocertificazione anche nel 2024 per i debiti tributari e contributivi

Dichiarazione sostitutiva per semplificare l'accesso alla composizione negoziata se non è avvenuto il rilascio dopo la richiesta

Pagina a cura di
Giulio Andreani
Angelo Tubelli

Il comma 5-ter inserito nell'articolo 11 durante la conversione parlamentare del Milleproroghe (Dl 215/2023) estende fino al 31 dicembre 2024 il diritto dell'impresa debitrice di sostituire, ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le certificazioni dei debiti tributari e contributivi, mediante autodichiarazioni del debitore (ovvero del rappresentante legale dell'impresa debitrice), precedentemente previsto solo sino al 31 dicembre 2023 dal Dl 13/2023.

A tal proposito, occorre ricordare che, in base all'articolo 17, comma 1 del Codice della crisi, il soggetto che, versando in una situazione di squilibrio, intenda accedere alla composizione negoziata, deve inserire nell'apposita piattaforma telematica nazionale, unitamente all'istanza di nomina dell'esperto indipendente che agevoli il risanamento dell'impresa in crisi, una serie di documenti, alcuni dei quali sono nella disponibilità della stessa (bilanci, elenco dei creditori, progetto di risanamento, eccetera), mentre altri sono di competenza di enti terzi, come:

1 il certificato unico dei debiti tributari (articolo 364 del Codice), rilasciato dall'agenzia delle Entrate, riportante la composizione e l'ammontare dei crediti vantati nei confronti del debitore risultanti dai rispettivi atti di accertamento, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti;

2 la situazione debitoria complessiva richiesta all'agenzia

delle Entrate Riscossione («estratto di ruolo»);

3 il certificato unico dei debiti contributivi (articolo 363 del Codice), rilasciato dall'Inps e dall'Inail, riportante la composizione e l'ammontare dei crediti contributivi e per premi assicurativi vantati nei confronti del debitore.

Si tratta di documenti strutturalmente non aggiornati e inevitabilmente incompleti, conseguentemente di limitata utilità, in assenza dei quali, tuttavia, l'istanza risulta incompleta e pertanto, a stretto rigore, non può avere corso, nonostante ne sussistano i presupposti sostanziali. Il fatto è che tali certificazioni vengono rilasciate, dai competenti Uffici, in tempi non in linea con la celerità con cui le iniziative volte al risanamento delle aziende devono essere attuate. Era stata perciò introdotta, con l'articolo 38 del Dl 13/2023, una disposizione di diritto transitorio concernente le istanze presentate fino al 31 dicembre 2023, con cui veniva attribuita al debitore la possibilità di sostituire le certificazioni in questione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in base all'articolo 46 del Dpr 445/2000, attestante l'avvenuto decorso di almeno dieci giorni tra la data di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto e la data di deposito della domanda di rilascio delle certificazioni medesime.

In questo modo, da un lato, veniva concesso agli Uffici territoriali maggior tempo per rilasciare i certificati richiesti e, dall'altro lato, come si evince dall'incipit dell'articolo 38, comma 3, del Dl 13/2023, si era inteso «accelerare l'accesso alla

composizione negoziata», attraverso una semplificazione degli adempimenti iniziali richiesti al debitore, rendendo così più rapido l'avvio del procedimento grazie alla produzione di autocertificazioni, una volta trascorsi inutilmente solo dieci giorni dal deposito della domanda di rilascio dei certificati. Tale disposizione faceva infatti parte di un pacchetto di misure di natura permanente dirette a incentivare il ricorso a tale istituto, che comprendeva anche la possibilità di dilazionare il pagamento dei debiti tributari fino a 120 rate mensili (in luogo delle 72 precedentemente previste) in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa, acclarata anche dall'esperto.

A seguito della modifica apportata all'articolo 38, comma 3, del Dl 13/2023, il diritto di depositare le autocertificazioni può essere quindi esercitato anche con riguardo alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2024. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MISURA

La conversione del Milleproroghe estende al 31 dicembre 2024 la facoltà dell'impresa debitrice, che intenda avviare un percorso di risanamento mediante la composizione negoziata della crisi, di allegare alla domanda di accesso a tale percorso autodichiarazioni sostitutive delle certificazioni dei debiti tributari e contributivi, se sono trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di rilascio di tali documenti



Notifica telematica ancora sospesa

DS6901

10 giorni

DS6901

Il tempo di attesa

Per l'autocertificazione dei debiti tributari e contributivi devono essere trascorsi invano almeno 10 giorni dall'istanza

Atti civili e stragiudiziali

Rinviato l'obbligo di consegna via Pec

Il decreto Milleproroghe (Dl 215/2023) proroga al 31 dicembre 2024 anche la sospensione dell'obbligo di notifica degli atti giudiziari mediante posta elettronica certificata. L'articolo 12, comma 1, lettera b), del Dlgs 149 del 2022 aveva modificato l'articolo 3-ter nella legge 53 del 1994, concernente le notificazioni di atti civili e stragiudiziali da parte di avvocati, stabilendo per essi l'obbligo (decorrente dal 28 febbraio 2023) di notificare tali atti a mezzo Pec o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, quando:

- il destinatario è un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo Pec risultante da pubblici elenchi;
- il destinatario abbia eletto domicilio digitale pur non essendovi obbligato.

Qualora per causa imputabile al destinatario sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, la notificazione a un'impresa oppure a un professionista iscritto nell'indice Ini-Pec deve avvenire mediante inserimento nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del Codice della crisi, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per tale inserimento; se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato, non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle im-

prese, che ha eletto domicilio digitale, la notificazione deve essere eseguita secondo le modalità ordinarie. Queste ultime devono essere altresì adottate qualora non sia imputabile al destinatario la causa della mancata notificazione tramite Pec ovvero del suo esito negativo.

Tuttavia l'articolo 4-ter del Dl 51 del 2023 ha sospeso l'efficacia di tali prescrizioni dall'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2023. Durante il periodo di sospensione, in caso di impossibilità o di esito negativo della notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato, essa doveva dunque essere eseguita secondo le modalità ordinarie (indipendentemente dall'imputabilità della causa di impedimento della notifica telematica); per espressa previsione normativa la notifica si considerava perfezionata per il soggetto notificante nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (Pec o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto.

Con il comma 5-bis aggiunto all'articolo 11 del Dl 215/2023 tale sospensione viene ora prorogata al 31 dicembre 2024, e ciò anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della legge di conversione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA